

La presente è copia conforme all'originale depositato
in quest'Ufficio e registrato il 7 NOV 2020 al n° 2076
mod. 14 con esatti D. 17 NOV 2020 in le modalità
previste dal D.lgs n° 237/2001.

IL DIRETTORE
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sagra PACCANNINI



STATUTO



Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (ODV) denominato: <<ASSOCIAZIONE DI VOLONARIATO PER IL SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI - LA PROTEZIONE CIVILE E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLA CITTA' DI CAMPOROSSO>> La presente ODV assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, al costituendo Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Camporosso (IM).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.1. Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art.3. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e le norme contenute nel codice civile.

Art.4. Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017:

- prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;
- protezione civile;
- soccorso tecnico alla popolazione in caso di calamità;
- Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale da forme di inquinamento e degrado;
- Salvaguardia ecologica del territorio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Una continua ed intensa opera di proselitismo per rendere sempre più ampia la partecipazione all'associazione;
- Iniziative per creare rapporti di cordiale amicizia e di viva solidarietà tra i propri soci;
- Manifestazioni di sensibilizzazione e di avvicinamento alle problematiche della protezione civile, dell'ambiente e del volontariato, con particolare riguardo ai bambini ed ai giovani in età scolare per i quali potranno essere organizzate attività anche di carattere permanente;
- L'istruzione, l'addestramento e l'aggiornamento tecnico degli associati.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'ambito prioritario di intervento è la Provincia di Imperia, in ogni caso l'Associazione potrà intervenire anche altrove, sia in Italia, sia all'Estero, purché richiesta dalla competente Pubblica Autorità.

Art.5. Ammissione

Possono far parte dell'Associazione: le persone fisiche di età non inferiore a 18 anni o coloro che avendo compiuto i 16 anni ne fanno richiesta con autorizzazione scritta dei genitori che ne assumono la responsabilità o di chi ne esercita la potestà e se, in possesso di buona condotta civile e morale che presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo e condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e al rispetto delle norme contenute all'interno del presente statuto e nel regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione o Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale annua, stabilita dall'Assemblea è intrasmissibile e non rimborsabile.

Art.6. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 14;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- partecipare a tutte le attività organizzate;
- all'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile derivante dalla propria partecipazione alle attività dell'associazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa con le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- Partecipare agli interventi di emergenza ed alle attività organizzate;
- Curare la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature dell'Associazione;
- Partecipare ai corsi di istruzione e aggiornamento.

Art. 7. Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione o Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale -nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale-nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 2° comma, del Cod. civ, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 8. Assemblea ordinaria

L'assemblea è l'organo primario e sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci. E' presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

E' ordinaria e straordinaria, viene convocata con un avviso da recapitarsi ai soci ovvero da affiggere presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un

associato tramite delega.

Delle riunioni e delibere dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea ordinaria delibera su:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, del revisore dei conti;
- approva il bilancio e se previsto il bilancio sociale;
- l'attività dell'Associazione;
- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- esclusione degli associati.

Art.9. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui rimanessero soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusi dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- decide sull'avvio o l'interruzione di eventuali contratti di lavoro con personale,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- cura la tenuta e l'utilizzo dei conti correnti e depositi dell'Associazione nel rispetto delle norme.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione è nominato dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può redigere dei regolamenti interni che dovranno essere successivamente approvati dall'Assemblea.

Art. 11. Il Presidente

Il presidente dell'Associazione (che è anche presidente dell'Assemblea dell'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo) è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Solo in casi di necessità ed urgenza può assumere provvedimenti, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30¹ del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

¹ Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13. Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14. Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati² tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

Art. 15. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

² Inserire anche "e degli aderenti" quando tra gli associati ci sono associazioni – cfr nota 2)

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16. I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 17. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 19. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 21. Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 22. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

1. L'Organizzazione nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto, né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 23. Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i

terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 24. Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 25. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 27. Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

